

avv. Paolo Barbanti Silva
c/o Studio Legale Molinari Agostinelli
Corso Matteotti 10 - 20121 Milano
e-mail p.barbanti@malaw.it
PEC paolo.barbantisilva@cert.ordineavvocatomilano.it

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e Analisi
Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I
Via Milano, 53
00184 Roma
ram@pec.bancaditalia.it

Milano, 6 maggio 2022

- via PEC -

Oggetto: osservazioni al Documento di consultazione sulle disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche, intermediari finanziari, società fiduciarie, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV e SICAF.

Desideriamo ringraziare codesta Spettabile Autorità per l'opportunità di presentare le nostre osservazioni al Documento di consultazione sulle disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche, intermediari finanziari, società fiduciarie, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV e SICAF (il "**Documento di Consultazione**"); si autorizza sin da ora la pubblicazione e la divulgazione del presente contributo.

La numerazione dei seguenti paragrafi corrisponde a quella del Documento di Consultazione.

Parte I - Capo IV - Azione di Concerto

L'art. 22, comma 1-bis, del d.lgs. 385/1993 ("**Testo Unico Bancario**") dà rilevanza, ai fini della normativa in tema di partecipazioni rilevanti nelle banche, anche all'acquisizione di partecipazioni "*da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti*". Anche gli "**Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario**", JC/GL/2016/01, approvati nel dicembre 2016 dalle ESA (gli "**Orientamenti**") forniscono una serie di indicazioni per individuare quando la condotta di più soci di un soggetto vigilato possa essere considerata quale azione di concerto.

Secondo quanto indicato nelle note introduttive ed esplicative del Documento di Consultazione, questo dovrebbe recepire quanto indicato negli Orientamenti, per cui si chiede di valutare se integrare le

ipotesi di “Presunzioni e indici di concerto” (Paragrafo 2) con alcune di quelle presenti negli Orientamenti, quali i “Rapporti tra imprese dello stesso gruppo”, nonché i “vincoli di parentela” che nel Documento di Consultazione sono stati limitati a casi specifici di stretta parentela.

Si chiede anche di valutare se precisare, come indicato negli Orientamenti, che nell’ambito degli “accordi in qualsiasi forma conclusi” rientrano anche quelli “impliciti” o “passivi”, così come i comportamenti concludenti, in linea peraltro con quanto previsto dall’art. 101-bis, comma 4, del d.lgs. 58/1998 (“**Testo Unico della Finanza**”) e con la Circolare di Banca d’Italia n. 288 / 2015, Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (vedi il Titolo II, Capitolo I, Sezione I, Par. 3 “Definizioni”, con riferimento alla definizione di “acquisto di concerto”, in relazione alla quale si chiede se, all’esito dell’approvazione delle Disposizioni, sarà ancora applicabile il periodo di un anno ivi indicato).

Parte I - Capo II – Nozione di controllo e influenza notevole

Il Paragrafo 2 della Parte I, Capo II, delle Disposizioni, fornisce alcune indicazioni esplicative della nozione di controllo, formulata nell’art. 23 del Testo Unico Bancario. In particolare, le Disposizioni forniscono chiarimenti oltre ad alcune ipotesi e indici di “influenza notevole” (si noti che l’art. 23 del Testo Unico Bancario utilizza il termine di “influenza dominante”).

Non vi è al riguardo coincidenza tra i concetti di “azione di concerto” e di “controllo congiunto” e nell’elencare le ipotesi di influenza dominante, alla lettera b) vengono fatte “salve le presunzioni di concerto”. D’altra parte, le Disposizioni al Paragrafo 2 parlano di candidato acquirente al singolare. Considerato che le Disposizioni di Vigilanza per le Banche (Circolare n. 285/2013) espressamente prevedono la possibilità che il controllo possa essere esercitato in modo congiunto (vedi Parte III, Capitolo 1, Sezione 1, Paragrafo 3, alla definizione di “*controllo*”), si chiede a codesta Spettabile Autorità di valutare se chiarire espressamente che anche il controllo congiunto può costituire una fattispecie di controllo.

Parte II - Capo I - Presentazione dell’istanza di autorizzazione

Il Paragrafo 1.2 di tale sezione, “Strumenti finanziari soggetti a conversione in partecipazioni” sembrerebbe riferirsi anche alle ipotesi di acquisto di strumenti derivati od opzioni aventi ad oggetto le partecipazioni nell’impresa vigilata, stabilendo che l’istanza di autorizzazione deve essere presentata qualora, all’esito della conversione dello strumento finanziario, il titolare venga a detenere una partecipazione rilevante. Tale istanza andrebbe presentata prima della conversione dello strumento finanziario o, nel caso in cui ciò non sia possibile, immediatamente dopo.

Al riguardo, per maggiore chiarezza, si ritiene che sarebbe utile che le Disposizioni facessero un riferimento più esplicito agli strumenti derivati, eventualmente distinguendo quelli che attribuiscono posizioni lunghe da quelli che attribuiscono posizioni corte. Ciò in analogia e in relazione a quanto anche previsto dall’art. 44-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”).

Allo stesso modo, sarebbe utile che le Disposizioni precisassero eventuali obblighi di comunicazione per quanto riguarda la detenzione di strumenti derivati in relazione alla Parte V, in analogia e in relazione a quanto previsto dall’art. 120, comma 4, lettera d-ter) del TUF e dall’art. 119 del Regolamento Emittenti.

avv. Paolo Barbanti Silva
c/o Studio Legale Molinari Agostinelli
Corso Matteotti 10 - 20121 Milano
e-mail p.barbanti@malaw.it
PEC paolo.barbantisilva@cert.ordineavvocatimilano.it

Si chiede, infine, di valutare se, per maggiore chiarezza e certezza dei rapporti, qualificare temporalmente la locuzione “immediatamente dopo” indicando un termine ordinatorio entro il quale è previsto che sia presentata l’istanza di autorizzazione.

Istanza di acquisto della partecipazione rilevante da parte di fondi di *private equity*

Il Documento di Consultazione (così come le Disposizioni di Vigilanza in materia di Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d’Italia nell’istanza di autorizzazione all’acquisto di una partecipazione qualificata del 26 ottobre 2021) prende in considerazione l’ipotesi in cui l’acquirente della partecipazione rilevante in un’impresa vigilata non sia una società ma un’entità avente diversa struttura, quale il *trust* o l’OICR. Si evidenzia, tuttavia, che da ultimo sono sempre più diffuse le situazioni in cui l’acquirente di una partecipazione rilevante è un fondo internazionale di *private equity*, il quale, come noto, adotta strutture diverse da quelle di natura comunitaria ma consolidate nei sistemi anglosassoni, quali quelle delle *limited partnership*, delle *general partnership* e della *advisory company*, le quali sovente hanno sede in giurisdizioni extracomunitarie. Si suggerisce, pertanto, di valutare se integrare il Documento di Consultazione con alcune considerazioni, utili per i consulenti e gli operatori di mercato, finalizzate a comprendere meglio il contenuto dell’istanza e i criteri di valutazione nell’ipotesi in cui il potenziale acquirente sia un fondo di *private equity* internazionale.

* * *

Restiamo a disposizione di codesta rispettabile Autorità per fornire qualsiasi chiarimento in merito alle osservazioni contenute nella presente comunicazione e, più in generale, per valutare ulteriormente i profili d’interesse del Documento di Consultazione e delle proposte di modifica e integrazione.

Con osservanza,

avv. Paolo Barbanti Silva


